

## Giurisprudenza

# Corte Ue, no a imposta di registro sul trasferimento di azioni

5 Ottobre 2009

Il tributo complementare non trova applicazione nell'ambito di un servizio di compensazione delle transazioni

**Thumbnail**  
Image not found or type unknown

L'articolo 11, lettera a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/Cee, in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/Cee, nonché gli articoli 43, 49 e 56 del trattato Ce, ostano all'imposizione di una tassa dell'1,5% a fronte dell'atto di emissione di azioni in un servizio di compensazione.

E' la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza del 1° ottobre 2009 nel procedimento C-569/07.

Per servizio di compensazione deve intendersi un sistema di detenzione di titoli e di gestione delle operazioni su tali titoli in base ad accordo scritto. Titoli che possono essere detenuti senza limite di tempo, nell'ambito del sistema ovviamente, anche a seguito di avvicendamento dei soggetti proprietari. I titoli detenuti dalla società che gestisce il sistema di compensazione possono essere negoziati anche in assenza di un atto di trasferimento della proprietà.

## L'origine della controversia

Il contesto nel quale è stata presentata la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è quello di un'operazione che vede coinvolte due società, di cui una con sede fiscale nel Regno Unito e l'altra con sede fiscale in Francia. La prima società ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della società francese. Tra le modalità di acquisizione delle azioni, da parte degli azionisti francesi, vi era il ricorso al sistema francese di compensazione per le azioni quotate alla Borsa di Parigi.

Proprio sulle azioni scambiate tramite questa modalità, l'amministrazione finanziaria del Regno Unito ha vantato l'esazione di un'imposta denominata "*stamp duty reserve tax*" ovvero imposta di registro complementare in applicazione di una norma contenuta nella legge finanziaria britannica

del 1986. Imposta versata dalla società britannica sulla totalità delle azioni scambiate per non compromettere il buon esito dell'operazione per poi proporre una domanda di rimborso dell'imposta di registro complementare versata al tasso dello 1,5% relativamente alle azioni emesse a favore del sistema di compensazione francese.

In seguito al mancato accoglimento della richiesta di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, la società si è rivolta ai giudici nazionali. Giudici nazionali, che in virtù dell'interpretazione degli articoli 10 e 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/Cee, in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/Cee, nonché degli articoli 43, 49 e 56 del trattato Ce hanno alla fine deciso di sospendere il procedimento e appellarsi alla Corte di giustizia europea.

### **La normativa comunitaria**

Prima di passare all'esame della normativa comunitaria in materia, bisogna premettere che tra gli obiettivi del trattato Ce c'è quello di rafforzare l'unione economica dei paesi membri fin tanto da creare un mercato con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Una delle condizioni essenziali per raggiungere tale mercato è la libera circolazione dei capitali. Ora, al fine della libera circolazione dei capitali all'interno di un mercato unico l'applicazione di un'imposta sulla raccolta degli stessi nell'ambito di una società non può che aversi una sola volta. Ecco perché l'articolo 4 della su richiamata direttiva contiene l'elenco delle operazioni passibili dell'imposta sui trasferimenti tra cui, appunto, la costituzione di una società di capitali e l'aumento del suo capitale sociale con l'apporto di beni di qualsiasi natura. Pertanto, alle operazioni di cui all'articolo 4 non si può applicare imposizione diversa dall'imposta sui conferimenti così come espressamente stabilito nell'articolo 10.

Per contro, l'articolo 11, lett. A) della direttiva prevede un diniego, per gli Stati membri, di sottoporre a imposizione, tra le tante, le operazioni proprio di creazione, emissione, messa in circolazione o di negoziazione di azioni, quote sociali e titoli simili quale che sia il loro emittente. Tuttavia, l'articolo 12, n. 1, lett. A), deroga alle disposizioni appena esaminate sancendo l'imponibilità dei trasferimenti di valori mobiliari indipendentemente se riscossi forfettariamente o meno.

Per altro verso, l'articolo 7, al punto 1, prevede, da parte degli Stati, l'esenzione dall'imposta sui conferimenti, oltre alle operazioni esenti, alle operazioni tassate ad un tasso uguale o inferiore allo 0,50% alla data del 1° luglio 1984, mentre tutte le altre operazioni possono essere esentate o assoggettate a un tasso unico non superiore all'1 per cento.

### **La legge finanziaria per l'anno 1986 del Regno Unito**

Abbiamo visto, a proposito della normativa tributaria del Regno Unito, che la legge finanziaria per

L'anno 1986 prevede all'articolo 86 che ogni cessione imponibile di azioni o di altri titoli di credito a titolo oneroso è soggetta a un'imposta di registro complementare pari allo 0,5% del valore dei titoli o del prezzo della cessione, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga mediante un formulario di cessione di valori mobiliari su cui sia stata debitamente assolta l'imposta in parola. Dalla normativa si evince che sono assoggettabili all'imposta di registro complementare le operazioni di cessione di titoli di credito dove in quest'ultima categoria, secondo quanto definito nell'articolo 99, rientrano le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno Unito.

L'articolo 86, punto 4, inoltre, stabilisce che l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo dell'operazione a nulla incidendo il luogo di residenza delle parti. Pertanto, supponiamo di avere un soggetto che chiameremo A e un soggetto che chiameremo B e che i due soggetti concludono un accordo per la fornitura di servizi di compensazione nell'ambito di operazioni di acquisto o di cessione di titoli soggetti a imposta. Supponiamo che i titoli vengano emessi o trasferiti a favore di A o di un altro soggetto che svolga un'attività che comprenda la detenzione di titoli soggetti ad imposta per conto di A. In tale fattispecie, l'articolo 96 della legge finanziaria 1986 prevede l'applicazione dell'imposta di registro complementare. Ma appellandosi a quanto previsto dall'articolo 97-*bis*, l'operatore del servizio di compensazione, su autorizzazione dell'ufficio per le Imposte dirette, ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta complementare. Effettuata l'opzione di cui sopra, le due imposte sono dovute per i servizi di compensazione oggetto dell'opzione, al pari dell'applicabilità di tali imposte a prescindere dalle previsioni di cui all'articolo 96.

In altre parole, in caso di opzione, le operazioni effettuate nell'ambito del servizio di compensazione vengono tassate con aliquota ordinaria dello 0,5% e nessuna imposta è dovuta per l'ingresso dei titoli di cui trattasi nell'ambito del servizio di compensazione. Inoltre, un caso particolare di esenzione dall'imposta è quello previsto nel punto 4 dell'articolo 97. Condizioni per l'esenzione sono che si tratti dell'emissione di azioni a titolo di scambio di altre azioni detenute nell'ambito di un regime di servizio di compensazione nel caso in cui l'emittente detenga o arrivi a detenere il controllo dell'altra società per effetto dell'offerta di scambio. Attenzione al punto 6 dello stesso articolo 97 però; fa salvo quanto previsto al punto 4 solamente qualora le altre azioni siano parimenti titoli soggetti a imposta.

### **La posizione del giudice nazionale**

Vista la complessità della disamina normativa, il giudice nazionale si trova a dover decidere per la sospensione del procedimento e sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale se, richiamando gli articoli 10 o 11 della direttiva in oggetto nonché gli articoli 43, 49, 56 Ce o qualsiasi altra disposizione comunitaria, tali norme ostino alla imponibilità, da parte di uno Stato membro, nella misura dell'1,5% del trasferimento o dell'emissione di azioni a favore di un servizio di

compensazione.

### **La posizione della Corte di giustizia europea**

La direttiva in oggetto ha costituito un'armonizzazione esaustiva dei casi in cui gli Stati membri possono assoggettare la raccolta di capitali a imposte indirette e, pertanto, come più volte affermato dalla stessa Corte, una fattispecie disciplinata in modo armonizzato a livello comunitario va risolta facendo esclusivo riferimento alla normativa armonizzata e non alle norme del Trattato Ce. La Corte, dunque, si è trovata a dover interpretare la direttiva, volta a realizzare la libera circolazione dei capitali, considerata essenziale per la creazione di un'unione economica avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.

Dopo la doverosa premessa, occorre passare all'analisi delle norme della direttiva in relazione alla questione pregiudiziale posta. Il punto 1 dell'articolo 12 elenca tassativamente le imposte e i diritti diversi dall'imposta sui conferimenti alle quali assoggettare, in deroga agli articoli 10 e 11 della stessa direttiva, le società di capitali in occasione delle operazioni contemplate da dette disposizioni, e, tra le imposte elencate alla lettera a) del punto 1 dell'articolo 12, ci sono proprio le imposte sui trasferimenti di valori mobiliari.

Nella causa principale, però, la società britannica non ha fatto altro che acquisire titoli di nuova emissione in occasione di un'offerta pubblica di acquisto. Tali nuove azioni sono state introdotte nel servizio di compensazione per essere scambiate in contropartita alle azioni della società francese a fronte del corrispondente aumento di capitale. Ecco che allora, interpretare il termine "*trasferimento*", di cui all'articolo 12, punto 1, lett. A), della direttiva, come avvenuto a opera dell'amministrazione finanziaria britannica e dalla commissione delle Comunità, significherebbe considerare l'imposta di registro complementare al tasso dell'1,5% come una tassa sui trasferimenti di azioni, facendo venir meno la distinzione tra trasferimento ed emissione di azioni così come tale distinzione sussiste alla luce rispettivamente dell'articolo 11, lett. A) e dell'art. 12, punto 1, lett. A) della direttiva. Pertanto, il primo acquisto di titoli nel contesto della loro emissione non costituisce un "*trasferimento*", ai sensi dell'articolo 12, punto 1, lett. A) e così tassare titoli di nuova emissione non può rientrare nella deroga prevista nella medesima disposizione.

Per quanto fin qui argomentato, dunque, un'imposta di registro complementare riscossa su titoli di nuova emissione a fronte di un aumento di capitale, rientra nella fattispecie impositiva di cui all'articolo 11, lett. A), della direttiva, la cui istituzione è vietata dallo stesso articolo 11.

di

**Andrea De Angelis**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-imposta-registro-sul-trasferimento-azioni>